

- Diritto alla H.
✱



**DISPOSIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO TASSA REGIONALE ERSU
A.A. 2011/12**

PREMESSO che "L'art. 21 – Esonero Tasse" del Bando di concorso per il conferimento di borse di studio e Servizi Abitativi a.a. 2011/12 dispone l'esonero dal pagamento della Tassa Regionale di €. 62,00 a tutti gli studenti il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l'anno 2010, non superiore a € 25.000,00 (L.R. n. 25 del 20/12/02). Inoltre tutti gli studenti beneficiari e idonei sono esonerati dal pagamento della Tassa;

si dispone quanto segue:

ERSU SASSARI
Protocollo Interno N. 0001739/12
Data protocollo 16/02/2012
Tit.09. RAPPORTI CON L UTENZA ISTITUZI
Sot.Tit 09.07 COMUNICAZIONI ALL UTENZ.

ART. 1 – DESTINATARI

Hanno diritto al rimborso della Tassa Regionale gli studenti iscritti nell'a.a. 2011/12 all'Università degli Studi di Sassari, all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica, il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l'anno 2010, non superiore a € 25.000,00.

Gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2011/12, esonerati dal pagamento della Tassa Regionale, che avessero erroneamente effettuato il pagamento, possono chiederne il rimborso.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

- 1) Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono inoltre considerati facenti parte del nucleo familiare i genitori e altri figli a carico anche se compresi nello stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data del 31 dicembre 2010;
- 2) Lo studente che fa nucleo familiare a sé è integrato nel nucleo familiare dei genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 - a) Residenza esterna dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in un alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) Reddito complessivo lordo annuo, ai fini IRPEF per l'anno 2010, derivante esclusivamente da redditi da lavoro non inferiore a € 8.137,00.

103

ART. 3 – DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO LORDO

Il reddito complessivo lordo si ottiene sommando tutti redditi dei componenti il nucleo familiare, quali risultano nelle dichiarazioni IRPEF per l'anno 2010, corrispondenti alle seguenti voci:

Modello	Mod. Unico 2011	Mod. 730- 3 2011	Mod. CUD 2011
Il reddito complessivo lordo si ricava da:	Quadro RN Rigo RN1	Prospetto di liquidazione rigo 6	Parte B punto 1

ART. 4 – MODALITA' E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di rimborso della Tassa Regionale deve essere presentata, su modulo predisposto dall'Ente, debitamente e compiutamente compilato in ogni sua parte.

La modulistica può essere scaricata dal sito www.ersusassari.it o ritirata presso lo sportello del Diritto allo Studio in via Coppino,18.

I moduli pubblicati sul sito sono 2 di cui:

- Mod. 13 relativo al rimborso per reddito non superiore a € 25.000,00;
- Mod. 14 relativo al rimborso per motivi diversi.

Lo studente dovrà scaricare e compilare il modulo inerente alla richiesta per la quale ne chiede il rimborso.

Al modulo dovrà essere allegata la ricevuta originale del pagamento della Tassa versata a favore dell'ERSU di Sassari, dell'importo di € 62,00, relativa all'a.a. 2011/12.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, in Via Coppino 18 Sassari, entro **31/05/2012**.

ART. 5 - PAGAMENTO RIMBORSO

Le richieste di rimborso pervenute entro la data di scadenza del 31/05/2012 verranno erogate entro il **31/06/2012**.

Per tutti coloro che presenteranno la richiesta di rimborso dopo la data di scadenza l'Ente si riserva la facoltà di erogarli nei termini di disponibilità degli uffici preposti all'istruzione delle pratiche.

ART. 6 – VERIFICA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'Ersu procederà alla verifica delle dichiarazioni degli studenti cui sia stato concesso il rimborso della Tassa Regionale e a tal fine invierà agli Uffici Finanziari copia dell'autocertificazione presentata.

Allo studente che abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO


Entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza di presentazione delle domande verrà emesso il mandato di pagamento da riscuotere in qualunque Agenzia del Banco di Sardegna.

ART. 8 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La richiesta di rimborso inoltrata mediante l'autocertificazione comporta la trasmissione all'Ente dei dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure effettuati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati al rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.

I dati sono inoltre utilizzati per controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici delle Entrate, all'Anagrafe Tributaria ed alla Polizia Tributaria. Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il Direttore Servizio UtENZE
(Ing. Ines Lai)



108